REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1979

che fissa per la campagna di commercializzazione 1979/1980 i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi, calcolato per Rotterdam dev'essere fissato in modo che sul mercato di Duisburg il prezzo di vendita del riso semigreggio a grani tondi importato raggiunga il livello del prezzo indicativo; che tale obiettivo è conseguito qualora dal prezzo indicativo siano detratti gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi è calcolato adeguando il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi mediante l'applicazione di un importo correttivo che rappresenta la differenza di valore tra la varietà di riso tondo corrispondente alla qualità tipo ed una varietà di riso lungo rappresentativa della produzione comunitaria;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il prezzo d'entratata del riso lavorato a grani tondi ed il prezzo d'entrata del riso lavorato a grani lunghi sono calcolati adeguando rispettivamente i prezzi d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e del riso semigreggio a grani lunghi, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui formano oggetto, in funzione del tasso di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando l'ammontare così ottenuto di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio (3); che la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso tondo corrispondente alla qualità tipo sono determinate nel regolamento (CEE) n. 1626/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1773/79 (5); che gli elementi che servono per l'adeguamento del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati nel regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1771/79 (7);

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo di entrata delle rotture di riso dev'essere fissato entro un limite inferiore (130 %) e un limite superiore (140 %) calcolati rispetto al prezzo d'entrata del granturco; che per impedire che le importazioni di rotture di riso ostacolino il normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 135 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi, del riso semigreggio a grani lunghi, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi è fissato in ECU per tonnellata in:

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
(4) GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 18.
(5) Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(7) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Mese	Prezzo d'entrata			
	Riso semigreggio a grani tondi	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1979	376,58	388,67	499,75	557,84
Ottobre 1979	379,34	391,43	503,31	561,84
Novembre 1979	382,10	394,19	506,87	565,84
Dicembre 1979	384,86	396,95	510,43	569,84
Gennaio 1980	387,62	399,71	513,99	573,84
Febbraio 1980	390,38	402,47	517,55	577,84
Marzo 1980	393,14	405,23	521,11	581,84
Aprile 1980	395,90	407,99	524,67	585,84
Maggio 1980	398,66	410,75	528,23	589,84
Giugno 1980	401,42	413,51	531,79	593,84
Luglio/agosto 1980	404,18	416,27	535,35	597,84

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato in 241,52 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente